

Il Consiglio di Stato rimette alla Corte di giustizia dell'UE alcune questioni, in tema delle cc.dd. quote latte, concernenti in particolare la compatibilità della disciplina del prelievo supplementare.

[Cons. St., sez. III, ordinanza 27 dicembre 2017, n. 6117 – Pres. Maruotti; Est. Carlotti](#)

Agricoltura – Quote latte – Prelievo supplementare – Disciplina europea – Interpretazione – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE

Vanno rimesse alla Corte di giustizia dell'Unione Europea le seguenti questioni pregiudiziali:

a) «se il diritto dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che il contrasto di una disposizione legislativa di uno Stato membro con l'art. 2, paragrafo 2, comma 3, del Regolamento (CEE) n. 3950/92 comporti, quale conseguenza, l'insussistenza dell'obbligazione dei produttori di latte di corrispondere il prelievo supplementare al ricorso delle condizioni stabilite dal medesimo Regolamento»;

b) «se il diritto dell'Unione europea e, in particolare il principio generale di tutela dell'affidamento, debba essere interpretato nel senso che non possa essere tutelato l'affidamento di soggetti che abbiano rispettato un obbligo previsto da uno Stato membro e che abbiano beneficiato degli effetti connessi al rispetto di detto obbligo, ancorché tale obbligo sia risultato contrario al diritto dell'Unione europea»;

c) «se l'art. 9 del Regolamento (CE) 9 luglio 2001, n. 1392/2001 e la nozione unionale di “categoria prioritaria” ostino a una disposizione di uno Stato membro, come l'art. 2, comma 3, d.l. n. 157 del 2004 approvato dalla Repubblica Italiana, che stabilisca modalità differenziate di restituzione del prelievo supplementare di latte imputato in eccesso, distinguendo, ai fini delle tempistiche e delle modalità di restituzione, i produttori che abbiano fatto affidamento sul doveroso rispetto di una disposizione nazionale risultata in contrasto con il diritto dell'Unione dai produttori che tale disposizione non abbiano rispettato»

(1) I.- Con una articolata ordinanza la terza sezione di Palazzo Spada affida alla CGUE alcuni dubbi di compatibilità comunitaria in ordine alla complessa ed annosa disciplina del prelievo supplementare in tema di quote latte.

Dopo aver proceduto alla ricostruzione del quadro normativo rilevante, europeo e nazionale, l'ordinanza ha individuato talune criticità inerenti la compatibilità della normativa nazionale con talune possibili interpretazioni del diritto dell'Unione che danno la stura ai quesiti riassunti nella massima di cui in epigrafe.

II.- Il primo dubbio esegetico concerne il Regolamento (CEE) n. 3950/92; sebbene tale disciplina non consentisse agli Stati membri di prevedere come obbligatoria la trattenuta

da parte dell'acquirente (come invece permesso successivamente dall'art. 11, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1788/2003), nondimeno la regola fondamentale del Regolamento 3950 era che i produttori, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1, primo comma dello stesso Regolamento, fossero comunque tenuti al pagamento del prelievo supplementare. Tuttavia, posto che la violazione di una norma del diritto dell'Unione obiettivamente sussiste, l'ordinanza affida il quesito alla CGUE onde ottenere l'esatta interpretazione del diritto sovranazionale con riferimento agli effetti giuridici di detta violazione.

Il secondo dubbio deriva dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 157/2004, avuto particolare riguardo alla previsione della restituzione del prelievo versato mensilmente in eccesso ai produttori in regola con i versamenti medesimi. Da tale rilievo discendono due distinti interrogativi attinenti all'interpretazione del diritto dell'Unione.

Da un lato occorre verificare la compatibilità con il diritto dell'Unione di una previsione nazionale che accordi un trattamento differenziato a soggetti (nello specifico a produttori di latte vaccino), i quali abbiano rispettato un obbligo contrario al diritto dell'Unione europea.

Da un altro lato occorre verificare l'effettivo contrasto dell'art. 2, comma 3 cit. con l'art. 9 del Regolamento (CE) 9 luglio 2001, n. 1392/2001. In proposito secondo l'ordinanza la norma non configura l'insieme dei produttori che abbiano rispettato l'obbligo di versamento mensile come una "categoria prioritaria" ai sensi del diritto dell'Unione europea; peraltro la stessa norma stabilisce modalità differenziate per la restituzione del prelievo imputato in eccesso, distinguendo tra i produttori che abbiano osservato l'obbligo del versamento mensile da quelli che non l'abbiano rispettato. In tale contesto il quesito proposto riguarda l'esatta interpretazione del diritto dell'Unione in ordine al concetto e alla configurabilità di una "categoria privilegiata".

III.- Per completezza, all'interno di una sterminata giurisprudenza sulle c.d. "quote latte" (superate dalla nuova politica agricola europea), si segnala:

a) Cass. civ., sez. un., 15 maggio 2017, n. 11985, secondo cui *"la controversia tra il fornitore, che chiede il pagamento integrale delle forniture di latte effettuate, e l'acquirente, che, non contestando queste ultime, oppone la sussistenza del diritto di prelievo supplementare di latte di vaccino e suoi derivati e, dunque, il necessario accantonamento delle somme pretese, dovendo trattenere detta quota in qualità di delegata ex lege della p.a., appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario; invero, la circostanza che la disciplina delle quote latte sia connotata da molteplici profili pubblicitari, in rapporto ai quali è previsto il compimento di controlli amministrativi e di adempimenti pubblicitari ad opera dell'Aima (ora Agea), non incide sul diritto di credito fatto valere in giudizio dal fornitore, non coinvolgendo in alcun modo l'esercizio di poteri autoritativi ad opera della p.a.: non è, infatti, in questione una qualsivoglia valutazione discrezionale da cui possa essere condizionata la pretesa restitutoria, trattandosi unicamente di*

procedere all'accertamento del soggetto creditore della somma accantonata, allorché non più vincolata al prelievo”;

b) Cass. pen., sez. II, 24 gennaio 2017, n. 9442, secondo cui: *“in tema di controllo della produzione lattiero-casearia, il reato di truffa concorre con la violazione amministrativa prevista dall’art. 5, 5° comma, d.l. 28 marzo 2003 n. 49, conv. in l. n. 119 del 2003, poiché la diversità del fatto attiene alla presenza, nel solo reato di truffa, del requisito dell’elemento dell’artificio e del raggirio, assente invece nell’illecito amministrativo (in applicazione di questo principio la suprema corte ha accolto il ricorso del p.g. avverso la sentenza di assoluzione per il delitto di truffa aggravata, in relazione alla condotta dell’imputato che aveva costituito una società, in realtà fittizia, perché priva di strutture e beni, affinché essa figurasse, in modo simulato, quale «primo acquirente» di quote latte)”;*

c) Cass. pen., sez. VI, 8 gennaio 2016, n. 11441, secondo cui: *“in tema di controllo della produzione lattiero-casearia, il principio di preclusione del ne bis in idem non opera, per diversità del fatto, tra il delitto di truffa e l’avvenuta irrogazione della sanzione amministrativa conseguente alla violazione dell’art. 5, 5° comma, d.l. 28 marzo 2003 n. 49, conv. in l. n. 119 del 2003, avente ad oggetto l’inosservanza, da parte degli acquirenti, degli obblighi e dei termini previsti dalla stessa norma in tema di prelievi supplementari dovuti sull’eccedenza delle quote latte (in motivazione la corte ha chiarito che la diversità del fatto attiene alla presenza nel solo reato di truffa del requisito dell’elemento dell’artificio o del raggirio, assente invece nell’illecito amministrativo)”;*

d) Corte dei conti, sez. contr. affari comunitari e internaz., 19 dicembre 2016, n. 17 che ha approvato la relazione annuale al parlamento sui rapporti finanziari dell’Italia con l’Unione europea e sull’utilizzo dei fondi europei nel 2015; la prima parte del documento è relativa ai dati e alle problematiche concernenti i rapporti finanziari con l’Unione europea; l’esame dei flussi finanziari intercorsi tra l’Italia e l’Unione nell’esercizio 2015 pone in evidenza, da un lato, l’incremento, rispetto al 2014, dell’apporto dell’Italia (zero virgola due per cento, corrispondente a più quindicimila novecentoquattordici virgola uno miliardi in valore assoluto) al bilancio dell’Unione; dall’altro lato, l’incremento (più quindici virgola sette per cento, corrispondente a più uno virgola sei miliardi in valore assoluto) dei c.d. accrediti di cui l’Italia ha beneficiato da parte dell’Unione, con una inversione della flessione registrata nel 2014; il saldo tra versamenti e accrediti è pari, nel 2015, a meno tre virgola nove miliardi, in netto miglioramento rispetto al precedente esercizio, quando era stato di meno cinque virgola quattro miliardi; tali ultimi dati debbono, tuttavia, essere corretti per effetto dell’entrata in vigore (1° ottobre 2016) della decisione 2014/335/Ue che, lasciando inalterato l’ammontare complessivo del finanziamento europeo, ha però modificato gli apporti relativi di ciascun paese, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2014; pertanto, con riguardo all’Italia, il saldo tra versamenti e accrediti per il 2015 va rideterminato in meno quattro virgola quattro miliardi e, per il 2014, in meno cinque virgola sette miliardi; la seconda parte riguarda la

politica di coesione socio-economica; essa analizza l'andamento dei programmi relativi ai tre obiettivi strategici (convergenza, competitività regionale e occupazione, cooperazione territoriale), nonché lo stato di utilizzo dei fondi strutturali negli anni 2007-2013; la sezione rileva come le amministrazioni, sia a livello centrale che regionale, siano state impegnate a recuperare i ritardi iniziali nell'avvio dei progetti, nonché a superare le problematiche emerse nella loro attuazione, attraverso una revisione strategica dei programmi finalizzata ad evitare il rischio di perdita dei fondi europei; la terza parte del documento ha ad oggetto il settore della pesca e dell'acquacoltura, che risulta essere in difficoltà, seppur con valori significativamente differenziati, nelle diverse regioni, sia per quanto concerne la fase di chiusura della programmazione 2007-2013, sia per l'avvio della programmazione 2014-2020; la quarta parte esamina gli effetti prodotti dalla politica agricola comune (pac); gli operatori agricoli hanno beneficiato, nell'esercizio finanziario 2015, di contributi per quattromila quattrocentotrentacinque milioni, a fronte dei quali i rimborsi comunitari, al netto di riduzioni e sospensioni di pagamenti, sono ammontati a quattromila quattrocentoventiquattro milioni, con una differenza negativa di undici milioni; nel settore lattiero-caseario, si evidenzia come il 2015 abbia rappresentato un anno di svolta grazie al passaggio dal sistema delle quote latte ad un sistema di sostegno più articolato e flessibile e all'attivazione, sia a livello europeo che a livello nazionale, di incentivi per la riduzione volontaria della produzione del latte attraverso finanziamenti ad hoc per gli allevatori; la quinta parte è dedicata alla tematica delle irregolarità e delle frodi nella gestione delle risorse erogate dall'Unione; anche nel 2015, il fenomeno, oltre ad aver interessato tutte le tipologie di fondi (ma, in particolare, i fondi strutturali: circa il novanta per cento), è risultato diffuso, soprattutto, nelle regioni (dove si è verificato circa il sessanta per cento dei casi, a fronte del quaranta per cento registrato nelle amministrazioni dello stato), in prevalenza meridionali (quarantotto per cento dei casi)";

e) Corte dei conti, sez. centr. contr. Stato gestione, 23 ottobre 2014, n. 12. La relazione espone le valutazioni finali della sezione, dopo le precedenti indagini del 2012 e del 2013, sulla gestione degli interventi di recupero delle somme pagate all'Unione europea dallo stato, in luogo degli allevatori, per eccesso di produzione lattiero-casearia; in particolare, la relazione osserva che la conseguenza finanziaria della cattiva gestione trentennale delle quote latte - caratterizzata dalla confusione della normativa, delle procedure, delle competenze e delle responsabilità dei soggetti investiti e dall'incertezza sui dati della produzione - si è tradotta, ad oggi, in un esborso complessivo nei confronti dell'Unione europea di oltre quattro virgola quattro miliardi; la sezione rileva che l'assunzione da parte dello stato dell'onere del prelievo si configura come violazione sia della normativa europea, sia degli obiettivi di politica economica dell'Unione europea in materia di organizzazione del mercato lattiero-caseario e tutela della libera concorrenza tra i produttori del settore; la relazione evidenzia, inoltre, che, senza un'efficiente azione di

recupero delle somme anticipate dallo stato, tale recupero diventerà sempre più improbabile, con il rischio della traslazione dell'onere finanziario dagli allevatori inadempienti alla fiscalità generale e conseguente imputazione di danno erariale nei confronti degli amministratori pubblici inadempienti; queste ultime considerazioni hanno indotto la sezione a inviare ai competenti uffici della procura della corte la relazione deliberata;

f) Cons. Stato, sez. III, 30 marzo 2016, n. 1254, secondo cui *“ai sensi dell’art. 8-quinquies comma 3, d.l. n. 5 del 2009, convertito con modificazioni nella l. n. 33 del 2009, in caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all’art. 8- quater da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari; in sostanza la cit. l. n. 33 del 2009 prevede espressamente che il beneficio della rateizzazione, in un’ottica lato sensu transattiva, implica la rinuncia espressa ad ogni azione, nessuna esclusa, da parte dei produttori, con la conseguenza che non sono ammesse contestazioni finalizzate a rimettere in discussione, ancora una volta, l’ an e il quantum della pretesa creditoria; di conseguenza anche le contestazioni relative al c.d. splafonamento del quantitativo nazionale rientrano nella previsione del cit. art. 8-quinquies comma 3, d.l. n. 5 del 2009 e non è possibile escluderle dalla rinuncia senza con ciò violare o, comunque, disapplicare tale previsione”*; *idem* 21 gennaio 2015, n. 185, secondo cui *“all’interno dell’ordinamento comunitario in materia di aiuti Pac (politica agricola comunitaria), il principio della compensabilità o riducibilità degli aiuti a fronte di debiti (nella specie, per prelievo supplementare sulla quota latte prodotta in eccedenza) derivanti dal medesimo rapporto è risalente nel tempo. Il diritto comunitario non osta a che uno stato membro operi una compensazione tra un importo dovuto al beneficiario di un aiuto in base ad un atto comunitario e crediti esigibili del medesimo stato membro (nella specie, per prelievo supplementare sulla quota latte prodotta in eccedenza)”*; *idem* 7 gennaio 2015, n. 23, secondo cui *“l’art. 2 d.l. 24 giugno 2004 n. 157, conv. in l. 3 luglio 2004 n. 204, nel prevedere un criterio di preferenza nella restituzione del prelievo versato in eccesso dai produttori di latte, favorevole a coloro che tra questi hanno regolarmente effettuato i versamenti mensili del prelievo anticipato, è pienamente conforme sia alla disciplina regolamentare comunitaria che ai principi di rango costituzionale di diritto interno”*;

g) Corte cost., 7 luglio 2005, n. 272, in *Foro it.*, 2006, I, 3000, secondo cui:

I) *“È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, 1° comma, d.l. 11/97, aggiunto in sede di conversione dalla l. 81/97, nella parte in cui prevede che, a decorrere dal periodo di applicazione 1997-1998, le funzioni amministrative relative all’attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte e di prelievo supplementare siano svolte dalle regioni e dalle province autonome, fatti salvi i compiti dell’Aima in materia di aggiornamento del bollettino 1997-1998, di riserva nazionale, di compensazione nazionale e di programmi volontari di abbandono, in riferimento agli art. 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 cost., nonché al principio di leale collaborazione.*

II) È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, 1° comma, lett. d), d.l. 411/97, conv., con modif., nella l. 5/98, nella parte in cui si attribuirebbe alla valutazione della commissione governativa di indagine, senza predeterminazione dei criteri, con effetto retroattivo e senza alcuna consultazione delle regioni, l'individuazione delle tipologie contrattuali di circolazione delle quote latte da considerarsi anomale ai fini della determinazione degli effettivi quantitativi di latte prodotto e commercializzato, in riferimento agli art. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 cost.;

III) È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, 2° comma, d.l. 411/97, conv., con modif., nella l. 5/98, nella parte in cui ha istituito una commissione ministeriale per l'esame dei contratti di circolazione delle quote latte e ne disciplina le funzioni, in riferimento agli art. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 cost.;

IV) È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 bis d.l. 411/97, aggiunto, in sede di conversione, dalla l. 5/98, nella parte in cui dispone l'istituzione, con decreto del ministro delle politiche agricole, di una commissione di garanzia composta da sette membri, esperti della materia, scelti anche tra i componenti della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, con il compito di verificare la conformità alla vigente legislazione delle procedure e delle operazioni effettuate per la determinazione della quantità di latte prodotta e commercializzata nei periodi 1995-1996 e 1996-1997 e per l'aggiornamento dei quantitativi di riferimento spettanti ai produttori per i periodi precisati nello stesso decreto, in riferimento agli art. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 cost.;

V) È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 2° e 14° comma, d.l. 43/99, conv., con modif., nella l. 118/99, nella parte in cui dispone che l'Aima recepisca le correzioni degli errori effettuati nelle operazioni di riesame, motivatamente segnalati dalle regioni e dalle province autonome, correzioni da queste effettuate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sulla base delle tipologie individuate nella relazione finale della commissione di garanzia quote latte e che ogni ulteriore questione relativa alle operazioni di riesame dovrà essere definita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con provvedimenti del ministro per le politiche agricole, adottati d'intesa con la conferenza permanente, in riferimento agli art. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 cost.;

VI) È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 21° comma, d.l. 43/99, conv., con modif., nella l. 118/99, nella parte in cui dispone che, a decorrere dal periodo 1999-2000, le quote resesi disponibili, a seguito dell'attuazione del d.l. 411/97, affluiscono alla riserva nazionale e sono ripartite tra le regioni e le province autonome, ai fini dell'assegnazione ai produttori titolari di quota, in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna regione o provincia autonoma, accertati per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, in riferimento agli art. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 cost. È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 21° comma bis, d.l. 43/99, conv., con modif., nella l. 118/99, nella parte in cui stabilisce che in nessun caso possono beneficiare della riassegnazione i produttori che, nel corso dei periodi 1997-

1998 e 1998-1999, abbiano venduto o affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari, in riferimento agli art. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 cost.”

h) Corte cost., 26 luglio 2005, n. 324, in *Foro it.*, 2006, I, 2999, secondo cui “spettava allo Stato, e per esso al ministro per le politiche agricole, emanare il decreto 21 maggio 1999 n. 159, contenente norme di attuazione dell’art. 1, 5° comma, d.l. 1° marzo 1999 n. 43, conv., con modif., dalla l. 27 aprile 1999 n. 118, in materia di quote latte”.

i) Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 12, in *Foro it.*, 2004, I, 1357, con nota di BELLANTUONO: “a seguito della sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata, va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 52, 10° comma, l. 28 dicembre 2001 n. 448, nella parte in cui disponeva modalità di versamento del prelievo supplementare delle quote latte e possibilità di rateizzazione dello stesso, in riferimento agli art. 117, 4° comma, 118 e 119 cost.”.

l) Corte giustizia Comunità europee, 13 dicembre 2007, n. 408/06, secondo cui : “L’attività di cessione a titolo oneroso di quantitativi di riferimento di consegna svolta da punti vendita di quote latte configura un’attività economica ai sensi dell’art. 4 sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, quando presenta un carattere stabile ed è svolta a fronte di un corrispettivo percepito dall’autore della prestazione; spetta al giudice nazionale verificare se l’attività di cui trattasi soddisfi tali due condizioni, nonché accertare, eventualmente, se l’attività sia svolta dai punti vendita di quote latte al fine di riscuotere tale corrispettivo, pur tenendo conto del fatto che la riscossione di un importo non è di per sé tale da conferire un carattere economico ad un’attività determinata. Un punto vendita di quote latte non è né un organismo agricolo di intervento ai sensi dell’art. 4, n. 5, 3° comma, sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2001/4, in combinato disposto con il punto 7 dell’allegato D di quest’ultima, né uno spaccio ai sensi del detto art. 4, n. 5, 3° comma, in combinato disposto con il punto 12 dell’allegato D della detta direttiva; infatti il compito di un punto vendita di quote latte è sensibilmente diverso da quello di un organismo agricolo di intervento, che è caratterizzato dall’acquisto e dalla rivendita dei prodotti agricoli stessi, come potrebbe fare qualsiasi operatore economico, dato che tale esercizio comporta in particolare la costituzione di scorte, come accade, segnatamente, nel settore dei cereali; la logica del pieno assoggettamento che soggiace all’allegato D della sesta direttiva esclude quindi dalla sua sfera di applicazione un’attività di ripartizione delle quote latte tra i produttori, in quanto l’accentramento delle diverse pretese di questi ultimi non dipende da un operatore che procede ad acquisti e rivendite di prodotti agricoli sul mercato; inoltre, il raffronto tra le versioni in lingua tedesca, francese, inglese, spagnola e italiana del punto 12 dell’allegato D della sesta direttiva consente di determinare che lo spaccio, ai sensi di tale punto, riguarda gli organismi incaricati di vendere diversi prodotti e merci al personale dell’impresa o dell’amministrazione di cui fanno parte; questo non è il compito di un punto vendita, che è incaricato di contribuire all’equilibrio dei

quantitativi di riferimento di consegna, nell'ottica della loro limitazione, al meglio degli interessi di ciascun produttore. Il mancato assoggettamento di un punto vendita di quote latte per le attività o le operazioni che esso svolga in quanto pubblica autorità, ai sensi dell'art. 4, n. 5, sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 2001/4, non può dar luogo a distorsioni di concorrenza di una certa importanza, dato che esso non è confrontato a operatori privati che forniscono prestazioni in concorrenza con le prestazioni pubbliche; poiché tale considerazione vale per tutti i punti vendita di quote latte presenti in un determinato ambito di cessione dei quantitativi di riferimento di consegna, definito dallo stato membro di cui trattasi, tale ambito costituisce il mercato geografico rilevante per determinare l'esistenza di distorsioni di concorrenza di una certa importanza”;

m) Corte giustizia Comunità europee, 25 marzo 2004, nn. 231, 303, 451/00, in *Foro it.*, 2005, IV, 250, con nota di BELLANTUONO; *Rass. avv. Stato*, 2004, 160, con nota di FIUMARA, secondo cui: “gli art. 1, 4, 6 e 7 del regolamento (Cee) del consiglio 28 dicembre 1992 n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché gli art. 3 e 4 del regolamento (Cee) della commissione 9 marzo 1993 n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che a seguito di controlli uno stato membro rettifichi i quantitativi di riferimento individuali attribuiti ad ogni produttore e conseguentemente ricalcoli, a seguito di riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, i prelievi supplementari dovuti, successivamente al termine di scadenza del pagamento di tali prelievi per la campagna lattiera interessata. I regolamenti 3950/92 e 536/93 devono essere interpretati nel senso che l'assegnazione iniziale dei quantitativi di riferimento individuali nonché ogni modificazione successiva di tali quantitativi devono essere comunicate ai produttori interessati dalle autorità nazionali competenti; il principio di certezza del diritto esige che codesta comunicazione sia tale da fornire alle persone fisiche o giuridiche interessate ogni informazione relativa all'assegnazione iniziale del loro quantitativo di riferimento individuale o alla successiva modifica di quest'ultimo; spetta al giudice nazionale accertare, in base agli elementi di fatto di cui dispone, se ciò si verifichi nelle cause principali”;

n) Corte giustizia Comunità europee, 25 marzo 2004, n. 480-482, 484, 489-491, 497-499/00 in *Foro it.*, 2005, IV, 251, con nota di BELLANTUONO, secondo cui: “gli art. 1 e 4 del regolamento (Cee) del consiglio 28 dicembre 1992 n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché gli art. 3 e 4 del regolamento (Cee) della commissione 9 marzo 1993 n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che a seguito di controlli uno stato membro rettifichi i quantitativi di riferimento individuali attribuiti ad ogni produttore e conseguentemente ricalcoli, a seguito di riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, i prelievi supplementari

dovuti, successivamente al termine di scadenza del pagamento di tali prelievi per la campagna lattiera interessata”;

o) Corte giustizia Comunità europee, 25 marzo 2004, n. 495/00, secondo cui : “gli art. 1 e 4 regolamento n. 3950/92, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché gli art. 3 e 4 regolamento n. 536/93, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno stato membro, a seguito di controlli, rettifiche i quantitativi di riferimento individuali attribuiti ad ogni produttore e conseguentemente ricalcoli, a seguito di riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, i prelievi supplementari dovuti, successivamente al termine di scadenza del pagamento di tali prelievi per la campagna lattiera interessata; infatti, da un lato, se il quantitativo di riferimento individuale che un produttore può pretendere corrisponde al quantitativo di latte commercializzato da tale produttore durante l’anno di riferimento, tale produttore, che in linea di principio conosce il quantitativo che ha prodotto, non può nutrire un legittimo affidamento sul mantenimento di un quantitativo di riferimento inesatto; d’altro lato, i produttori non possono nutrire un legittimo affidamento sulla riassegnazione, al termine di una campagna di produzione, di un determinato quantitativo di riferimento individuale non utilizzato; infatti una tale riassegnazione è, per sua natura, ipotetica e impossibile da determinare in anticipo nel suo ammontare, poiché dipende dall’attività degli altri produttori; un produttore quindi non può, prima di una campagna di produzione, nutrire un legittimo affidamento sulla riassegnazione di una determinata parte di quote non utilizzate; inoltre, non può configurarsi un legittimo affidamento in ordine al mantenimento di una situazione manifestamente illegale rispetto al diritto comunitario, vale a dire la mancata applicazione del regime di prelievo supplementare sul latte; infatti, i produttori di latte degli stati membri non possono legittimamente aspettarsi, undici anni dopo l’istituzione di tale regime, di poter continuare a produrre latte senza limiti”;

p) Corte giustizia Comunità europee, 18 novembre 2004, n. 261/03, 262/03, secondo cui :”gli art. 1, 2 e 9 lett. g) del regolamento n. 3950/92, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché l’art. 1 del regolamento n. 536/93, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, debbono essere interpretati nel senso che, ai fini della determinazione delle quote latte e dell’applicazione del prelievo supplementare, va qualificata come consegna l’ipotesi in cui un’impresa produttrice di latte affidi determinati quantitativi di tale prodotto a terzi senza cederne la proprietà, in esecuzione di un contratto di appalto relativo al trattamento ed alla trasformazione di tale latte in formaggio, burro e siero, dietro pagamento di un corrispettivo”;

q) Corte giustizia Comunità europee, 15 luglio 2004, n. 459/02, secondo cui :”il prelievo supplementare sul latte previsto dai regolamenti n. 856/84, che modifica il regolamento n. 804/68 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e n. 857/84, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui all’art. 5 quater

del regolamento n. 804/68, non può essere considerato come una sanzione analoga alle penalità previste negli art. 3 e 4 del regolamento n. 536/93, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari; esso costituisce, infatti, una restrizione dovuta a regole di politica dei mercati o di politica strutturale, in quanto fa parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero; ne consegue che, oltre al suo obiettivo manifesto di obbligare i produttori di latte a rispettare i quantitativi di riferimento ad essi attribuiti, il prelievo supplementare ha anche una finalità economica, in quanto mira a procurare alla comunità i fondi necessari allo smaltimento della produzione realizzata dai produttori in eccedenza rispetto alle loro quote”;

r) Corte giustizia Comunità europee, 16 maggio 2002, n. 384/00 in *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2002, 423, con nota di BORRACCETTI, secondo cui: *“le norme generali in materia di quote latte si applicano anche al produttore che, coniuge dell’erede designato, ha ricevuto l’azienda a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato”*.

s) Corte giustizia Comunità europee, 13 aprile 2000, n. 292/97, in *Foro it.*, 2001, IV, 129, con nota di BELLANTUONO, secondo cui: *“l’applicazione puntuale del regolamento n. 3950/92/Cee, che stabilisce le c.d. «quote latte», può essere demandata alla disciplina nazionale purché questa rispetti principi di proporzionalità e di non discriminazione; la disciplina interna può fissare concretamente i periodi di riferimento da tenere in considerazione e ripartire le categorie di produttori al fine dell’assegnazione della «quota latte»; ove rispettate le norme Ce e i principi generali dell’ordinamento, uno stato membro può operare discrezionalmente nell’ambito della fissazione di criteri per l’assegnazione della «quota latte»”*.